


STATUTO SOCIALE

**“ASSOCIAZIONE ITALIANA
PSICOLOGIA MILITARE” (A.I.P.M.)**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several loops and a long horizontal stroke at the end.

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOLOGIA MILITARE (A.I.P.M.) - APS, qui di seguito detta anche Associazione.

Essa si configura quale Associazione di promozione sociale, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ARTICOLO 2 – SEDE LEGALE

- 1. L'Associazione ha sede Centrale e legale nel Comune di Roma. Essa ha durata e tempo indeterminato.*
- 2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, purché all'interno del medesimo Comune.*
- 3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi territoriali operative dell'Associazione in Italia o all'estero, con organi gestionali propri.*

ARTICOLO 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 – OGGETTO E FINALITÀ

- 1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione Italiana di Psicologia Militare si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.*
- 2. L'Associazione ha come finalità principale promuovere la salute ed il benessere psicologico dell'individuo, della famiglia, delle organizzazioni e delle comunità, con*



particolare riferimento all'ambito militare, da intendersi come riferito alle Forze Armate, alle Forze di Polizia e ai Corpi, armati e non, che indossano l'uniforme.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale ispirandosi all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o di persone aderenti agli enti associati, in particolare:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- b. interventi e prestazioni sanitarie;*
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- d. educazione, istruzioni e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;*
- e. organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, culturale e religioso, incluse attività, anche editoriali (es. pubblicazioni di testi, libri, manuali, articoli, newsletter, periodici), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso l'uso di mezzi informatici, di cui al presente articolo, su tematiche di interesse dell'Associazione;*
- f. promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promuovendo le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 08/03/2000 n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24/12/2007, n. 244.*

l'Associazione, in particolare, persegue tali attività di interesse generale mediante:

- sviluppare, ampliare e diffondere le competenze e le conoscenze scientifiche, nonché le tecniche e le metodologie proprie della professione di psicologo, anche attraverso la formazione universitaria e post universitaria, sia all'interno che all'esterno degli ambienti militari o di interesse dell'Associazione;*



- *sviluppare e promuovere il benessere e la crescita personale, professionale e culturale dei propri soci, attraverso attività differenti;*
- *sviluppare iniziative, come progetti di studio e ricerca scientifica, attività ricreative, progetti di educazione, di formazione, di informazione, di mediazione, di assistenza e terapia di particolare interesse sociale, a favore e/o in collaborazione con singoli soggetti, enti pubblici e privati;*
- *favorire rapporti di collaborazione (es. convegni, seminari, conferenze, patrocinio, convenzioni, accordi, protocolli di intesa, formazione, informazione, supporto, servizio, ecc.) con Organizzazioni, enti pubblici e privati (es. Università, Comuni, Province, Regioni, ecc.), Ordini o associazioni, nazionali e internazionali (es. Comunità Europea, American Psychological Association, ecc.), e persone fisiche (es. consulenti, esperti, ecc.).*
- *favorire la divulgazione e lo scambio di notizie, anche attraverso l'uso di mezzi informatici, la creazione di una rete informatizzata (es. sito web), la pubblicazione di testi, libri, manuali, articoli, newsletter, periodici, su tematiche di interesse dell'Associazione;*
- *gestire attività e raccogliere fondi necessari per gli scopi perseguiti, anche attraverso la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;*

I risultati ottenuti dalle attività e delle iniziative saranno patrimonio comune dell'Associazione ed è tassativamente vietato il loro uso ai fini strumentali ovvero per fini estranei al regolamento dello statuto o alle finalità istituzionali e contrari ai principi morali ed etici della stessa Associazione.

3. *L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.*
4. *L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.*
5. *L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti*



Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5. – ASSOCIATI

All'Associazione Italiana Psicologia Militare possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di Associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo ad eccezione dei soci onorari che non hanno diritto di voto. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

Possono far parte dell'Associazione, oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale.

La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.


ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

- 1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.*
- 2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi*



momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione, anche in forma elettronica (es. posta elettronica semplice e PEC).

- 3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.*
- 4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.*
- 5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organismi sociali e ad essi consensualmente assegnata.*
- 6. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.*
- 7. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo potrà e dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dell'Associazione.*
- 8. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e le attività sociali secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi che l'Associazione mette a sua disposizione.*
- 9. I soci danno il loro contributo associativo, culturale ed economico alla vita dell'Associazione.*
- 10. La quota associativa, è intrasmissibile e non rivalutabile; in caso di morte del socio gli eredi non potranno vantare alcun diritto sulle quote e sui contributi associativi versati dal "de cuius".*
- 11. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.*
- 12. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con*



diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- a. Decesso;*
- b. Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, anche in forma elettronica (es. posta elettronica semplice e PEC); tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.*
- c. Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.*
- d. Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza dei suoi membri, il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato (o tramite comunicazione telematica, es. PEC), che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.*

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE

L'appartenenza all'Associazione Italiana Psicologia Militare ha carattere libero e volontario ed impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Amministrativi, secondo le competenze Statutarie.

Per divenire socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:



- a. *indicare dati anagrafici, di residenza e i recapiti per ricevere le comunicazioni sociali;*
- b. *dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;*
- c. *avere le competenze per poter partecipare attivamente alla realizzazione degli scopi sociali in qualità di associati.*

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

ART. 9 - I VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 10 - IL LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% di numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.



ART. 11 - QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 12 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. *Gli organi dell'Associazione sono:*

- a. l'Assemblea dei Soci;*
- b. il Consiglio Direttivo;*
- c. il Presidente e Vice Presidente;*
- d. Il Segretario e il Tesoriere;*
- e. Organo di controllo (eventuale). Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.*

2. *Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.*

ART. 13 COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. *L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta da tutti gli associati ed è il massimo organo deliberante dell'Associazione.*

2. *Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che siano iscritti al libro degli associati da almeno tre mesi.*

3. *Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.*

4. *In particolare l'Assemblea ha il compito di:*

- a. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;*
- b. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;*



- c. discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
 - d. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - e. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - g. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - h. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
 - i. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.
 - j. deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - k. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la devoluzione del patrimonio, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

ART. 14 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata al Consiglio Direttivo almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo (eventuale).

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine (es. posta elettronica semplice o PEC).



L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

ART. 15 VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea, che può anche avvenire in tutto o in parte per via telematica, è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.*
- 2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.*
- 3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.*
- 4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.*
- 5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.*

ART. 16 NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.*
- 2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.*
- 3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.*



4. *Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.*

ART. 17 CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. *Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.*
2. *La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta o telematica almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione (se urgente, anche telefonicamente fino al giorno prima). L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.*
3. *Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.*
4. *Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.*

ART. 18 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. *Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.*
2. *Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:*
 - a. *eleggere il Presidente e il Vice Presidente;*
 - b. *assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;*
 - c. *amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;*
 - d. *predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*



- e. redigere, qualora lo ritenga opportuno, appositi regolamenti interni che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovranno regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detti regolamenti dovranno essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f. indire adunanze, convegni, ecc.;
- g. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i. decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j. deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- k. proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze in attività proprie o inerenti l'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
- m. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- n. nominare e/o revocare collaboratori, consulenti, emanando ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- o. determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- p. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, documentandone il carattere secondario e strumentale, rispetto alle attività di interesse generale;
- q. ratificare o respingere i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- r. svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi (anche con la firma sociale), anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile;



3. *Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.*
4. *Il Presidente, in particolare:*
 - a. *provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;*
 - b. *è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.*

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. *Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.*
6. *In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti straordinari di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.*
7. *Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite (tranne la firma sociale).*

ART. 20 IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. *Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.*
2. *Al Segretario compete:*
 - a. *la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.*
 - b. *curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;*
 - c. *la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.*
3. *Al Tesoriere spettano i compiti di:*
 - a. *tenere ed aggiornare i libri contabili;*
 - b. *predispone il bilancio dell'Associazione.*



ART. 21 ORGANO DI CONTROLLO (EVENTUALE)

- 1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.*

Il componente dell'Organo dura in tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

- 2. L'Organo di controllo:*
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;*
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*
- 3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.*
- 4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.*

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 22 LIBRI SOCIALI

- 1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:*
 - a. libro degli associati;*
 - b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;*
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;*
 - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.*
- 2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.*

ART. 23 IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

- 1. Le entrate dell'Associazione Italiana Psicologia Militare sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:*



- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- contributi da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- contributi derivati da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
2. *È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.*
 3. *Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*

ART. 24 ESERCIZIO FINANZIARIO



1. *L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.*
2. *Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige e approva il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.*
3. *Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.*

ART. 25 TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIoglimento O ESTINZIONE

1. *La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 15, comma 4 del presente Statuto.*
2. *L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati e determinandone gli eventuali compensi.*
3. *In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.*

ART. 26 DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'applicazione del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice sul Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, e alle norme del Codice Civile, per quanto compatibile.

IL PRESIDENTE


 **SAPIENZA**
UNIVERSITÀ DI ROMA
Dipartimento di Psicologia dei Processi
di Sviluppo e Socializzazione
Prof. Stefano Livi